

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

☐ ORIGINALE ☐ COPIA

N. 21

Data 8 FEB. 2024

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI GIA' IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2024

L'anno duemila VENTIQUATTRO il giorno 21 del mese di FEBBRAIO alle ore 14,15 regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	CASCINI VINCENZO	Sindaco	X	
2	IMPIERI FRANCESCA	Vice Sindaco	X	
3	SANSONI RAFFAELA	Assessore	X	
4	CARROZZINO MARCO	Assessore	X	

Presiede il Dott. Vincenzo Cascini nella sua qualità di SINDACO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Antonio Marino.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

☐

X ☐ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dal SINDACO avente ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI GIA' IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2024

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a. *del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. Manutentivo ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.); allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;*

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione

CÒN VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

DELIBERA

APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dal SINDACO avente ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI GIA' IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2024

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Sulla proposta del Presidente

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.)

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai Capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 TUEL

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI GIÀ IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2024

IL SINDACO

PREMESSO che

- ✓ con la Legge 5 agosto 2022 n. 118, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", G.U. n. 188 del 12.08.2022, è stato previsto:
 - all'art. 2, di demandare ad un successivo decreto legislativo (c.d. decreto mappatura) la costituzione ed il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e di sicurezza;
 - all'art. 3, comma 1, che, se in essere alla data di entrata in vigore della legge (cioè al 27 agosto 2022) - continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 2023 le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, quelle gestite da società o associazioni iscritte al registro del CONI o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, quelle gestite da enti del Terzo Settore e quelle per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio;
 - all'art. 3 comma 3, che: "In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.";
 - all'art. 3, comma 5, L. n. 118/2022 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (27 agosto 2022), l'abrogazione, tra gli altri, dei commi da 675 a 683 dell'art. 1, L. n. 145/2018;

- con l'art. 4, comma 1, L. n. 118/2022 il governo è stato delegato ad adottare - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge - anche uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare e semplificare la disciplina nella materia delle concessioni demaniali di cui all'art. 3, comma 1, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla miticolitura;
- all'art. 4, comma 2, è previsto che: "I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione:
 - a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;
 - b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza; (...)
 - c) [...];
- ✓ con il D.L. 29.12.2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative", convertito con modificazioni con la Legge 24.02.2023 n. 14, è stato previsto all'art. 10 quater che: "ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: **"31 dicembre 2024"**, sono sostituite dalle seguenti: **"31 dicembre 2025"**. Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori»;
- ✓ i titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi dell'art.1 comma 1) del D.L. 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, insistenti sul demanio marittimo del Comune di *Belvedere Marittimo*, a seguito di istanza di estensione della durata del titolo di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art.1 comma 682 e 683 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" sono stati destinatari di provvedimenti amministrativi - debitamente registrati - volti a regolarizzare la propria insistenza sul demanio marittimo fino al 31.12.2033;
- ✓ le Sentenze nn. 17-18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sanciscono la disapplicazione della normativa interna inerente le proroghe delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, perché ritenuta in contrasto con la Direttiva Bolkestein e con il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), posticipandone però gli effetti al 31.12.2023, al fine di permettere ai Comuni di indire le gare per l'assegnazione delle concessioni e al Legislatore di redigere la riforma di settore da tempo auspicata, precisando che "le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al **31.12.2023** (...)" e ciò"(...) senza che rilevi o meno la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A.";
- ✓ l'art. 3 della Legge 05 agosto 2022, n. 118, avente ad oggetto: "Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e

sportive", al comma 1, ha stabilito che: "Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126:

- ✓ l'art. 3 della Legge 05 agosto 2022, n. 118, avente ad oggetto: "Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive", al comma 3, ha stabilito che: **"In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione"**;

CONSIDERATO inoltre le Sentenze nn. 17-18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato **non sono definitive**, in quanto impugnate per eccesso di giurisdizione davanti alla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (R.G. n. 8394/2022), che con la sentenza n° 463/2023, pubblicata lo scorso 23 novembre, ha accolto le eccezioni prospettate dalle parti ricorrenti e relative alla estromissione dal giudizio dei medesimi e, di conseguenza, ha cassato la sentenza n° 18, rinviandolo allo stesso Consiglio di Stato, senza enunciare quei *"principi di diritto nell'interesse della legge"* sulle questioni trattate nei restanti motivi assorbiti, sulle quali, conclude la Cassazione *"spetterà al Consiglio di Stato pronunciarsi nuovamente, anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti"*;

ATTESO che

- ✓ con sentenza del 20 aprile 2023, adottata nella causa C-348/22 (AGCM vs. Comune di Ginosa), la Terza Sezione della CGUE ha espressamente e chiaramente affermato che **l'obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali ed il divieto di rinnovare automaticamente autorizzazioni rilasciate per una determinata attività si applicano "solo nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per la scarsità delle risorse naturali utilizzabili, le quali devono essere determinate in relazione ad una situazione di fatto valutata dall'amministrazione competente sotto il controllo del giudice nazionale"** (così, alla lettera, si legge al punto 71 della sentenza);
- ✓ la sentenza della CGUE del 20 aprile 2023 ha, altresì, chiarito e precisato che l'affermazione contenuta al punto 43 della propria precedente sentenza *Promoimpresa* del 14 luglio 2016, secondo la quale **"si deve tenere in considerazione la circostanza che le concessioni sono rilasciate a livello non nazionale ma comunale al fine di determinare se le aree demaniali siano o meno limitate"**, costituiva solo e soltanto **"una mera indicazione"**, peraltro relativa al diverso contesto della causa che aveva dato luogo a quella pronuncia: **una mera indicazione priva, quindi, di qualsiasi valore giuridico vincolante** (cfr. punti da 43 a 49, 66, 67 e 71 della sentenza CGUE 20 aprile 2023);
- ✓ la sentenza della CGUE del 20 aprile 2023, ancora, ha definitivamente chiarito che il **potere di stabilire se una risorsa naturale disponibile sia o meno scarsa spetta agli**

organi legislativi dello Stato (e non - come sembrava avere affermato nella propria precedente sentenza *Promoimpresa del 2016* - al giudice, che le disposizioni normative deve attuare ed applicare e non creare), Stato al quale spetta anche un certo margine di discrezionalità nella scelta dei criteri applicabili alla valutazione della scarsità o meno delle risorse naturali (si vedano i punti da 43 a 49, 66, 67 e 71 della sentenza della CGUE del 20 aprile 2023);

- ✓ la sentenza della CGUE del 20 aprile 2023, infine e per quanto interessa l'oggetto del presente atto, ha aggiunto che, nella valutazione e determinazione della scarsità o meno delle risorse naturali, i singoli Stati membri possono optare sia per una valutazione generale ed astratta, valida per tutto il territorio nazionale, sia per un approccio caso per caso, che ponga l'accento sulla situazione esistente a livello comunale, anche se la Corte parrebbe privilegiare la combinazione dei due suddetti approcci;
- ✓ con la delibera del 31 luglio 2023, il Comitato interministeriale per le politiche del mare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano del Mare per il triennio 2023-2025, affermando, al punto 2.13.6, che *"il sistema balneare italiano è [...] composto per lo più da aziende piccole e piccolissime, che costituiscono il motore vitale della nostra economia turistica. I nostri imprenditori balneari si sono sempre più impegnati, negli anni, in un'azione di adeguamento e, a volte, di anticipazione delle richieste e delle abitudini di fruizione della risorsa mare a scopo ricreativo, per meglio competere a livello europeo e globale con le altre destinazioni turistiche [...] Sul sistema balneare un aspetto fondamentale è costituito, per l'incidenza economica e sociale, dal mondo dei concessionari balneari"*;

TENUTO CONTO che

- ✓ altro caposaldo della normativa interna, oggetto di criticità, è l'art. 49 del Codice della navigazione, a mente del quale, *«salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso»*. La giurisprudenza ha ritenuto che tale nonna *«da un canto costituisce espressione del generale principio dell'accessione di cui all'articolo 934 del Codice civile, e d'altro canto, deroga al disposto del successivo articolo 936, che riconosce il diritto all'indennizzo per il costruttore in caso di ritenzione delle opere da parte del proprietario; e va interpretato [...] nel senso che tale accessione si verifica "ipso iure", al termine del periodo di concessione»* (Corte di Cassazione, sentenza n. 5842 del 24 ma17.0 2004); appare di tutta evidenza che tale articolo, tuttora vigente, è posto in piena antinomia con la previsione dell'indennizzo prospettato dall' art. 3 della legge 118/2022;
- ✓ anche sull'art. 49 è stata sottoposta, con ordinanza n. 8010 del 15 settembre 2022 della Sezione VII del Consiglio di Stato, una questione pregiudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, con il seguente quesito: *"Se gli artt. 49 e 56 TFUE ed i principi desumibili dalla sentenza Laezza (C - 375/14) ove ritenuti applicabili, ostino all'interpretazione di una disposizione nazionale quale l' art. 49 cod. nav. nel senso di determinare la cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento, delle opere edilizie realizzate sull'area demaniale facenti parte del complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa balneare, potendo configurare tale effetto di immediato incameramento una restrizione eccedente quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionato allo scopo"*; a fronte di una richiesta di chiarimenti, la stessa Sezione VII del

Consiglio di Stato ha provveduto emanando l'ordinanza n.8184 del 6/9/2023, confermando l'interesse transfrontaliero posto alla base del giudizio e anche tale giudizio potrà avere conseguenze rilevanti sulle procedure di gara da avviare;

DATO ATTO che con il comma 3 dell' art. 10 quater del Decreto Milleproroghe - D.L. n. 198/2022, convertito con Legge 24.02.2023, o. 14 - i termini di cui all'art. 3 della Legge n. 118/2022 sono stati prorogati di un anno, ai fini dell'espletamento dei compiti del Tavolo Tecnico, per cui ne consegue che l'attuale versione degli articoli sopra richiamati risulterebbe la seguente:

- ✓ "[...] Continuano ad avere efficacia fino al **31 dicembre 2024**, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126: - ... OMISISS ...
- ✓ [...] In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. **Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del Codice della Navigazione**";

CONSIDERATO, tuttavia, che:

- ✓ rispetto alla proroga di cui all'art. 3 introdotta con il Milleproroghe sopra citato, è intervenuta la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2192 del 01.03.2023, assunta pochi giorni dopo la Legge delega di ratifica, la Legge 24 febbraio 2023, n. 14;
- ✓ tale Sentenza ribadisce che "l'art. 12 della direttiva 2066/123/CE (direttiva Bolkestein), laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, è norma self executing e quindi immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (o che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate";
- ✓ tale Sentenza, riprendendo pedissequamente il principio di diritto espresso dalla Adunanza Plenaria 09.11.2021, n. 17, secondo cui " le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto, perché in contrasto con le nonne dell'ordinamento dell'U.E.";
- ✓ in ragione di quanto disposto dal Consiglio di Stato, prima con l' Adunanza Plenaria e poi confermato anche con la Sentenza n. 2192/2023, **si ricava che la proroga dovrebbe ad oggi rimanere ferma la 31.12.2023, salvo possibilità di spostarla al 31.12.2024 in caso di difficoltà nel definire in tempo utile la procedura di affidamento;**

VISTO l'art. 4 della Legge 05 agosto 2022, n. 118, avente ad oggetto: "Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive" che:

- ✓ al comma 1 ha stabilito che: *"Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più Decreti Legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura."*;
- ✓ al comma 4-bis, introdotto dalla lett. b) del comma 8 dell'art. 1 della Legge n. 14/24.02.2023, ha stabilito che: *"Fino all'adozione dei Decreti Legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli Enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)."*;

PRESO ATTO

- ✓ che il Governo non ha adottato i Decreti Legislativi di cui all'art. 4, comma 1, della sopra citata Legge n. 118/2022;
- ✓ dell'oggettivo divieto imposto agli Enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni, i cui all'art. 4, comma 4-bis, della Legge n. 118/2022;
- ✓ dell'assenza di qualsiasi procedura di contestazione e/o impugnazione della Legge n. 118/2022; della situazione di assoluta incertezza normativa;

RITENUTO che coerentemente della presa d'atto del reviviscnte (e maggiore esteso) regime temporale di cui alla legge 14/2023 e del quadro normativo collegato è necessario prendere atto del differimento ope legis del termine di validità delle concessioni demaniali marittime, attualmente fissato al 31.12.2023, al 31.12.2024;

RITENUTO ULTERIORMENTE che il combinato disposto di cui alla legge 118/2022 con la legge 14/2023 contempla l'ulteriore possibilità di valutare il differimento delle concessioni alla data del 31.12.2024 nell'ipotesi in cui non fosse possibile frattanto procedere all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica da avviare sulla scorta delle previsioni che saranno inserite nelle emanande linee ministeriali;

CONSIDERATO che

- ✓ la Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 463/2023 pubblicata il 23.11.2023, ha cassato con rinvio al Consiglio di Stato la sentenza impugnata n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, statuendo che: "Non può essere accolta la richiesta di enunciare, ai sensi dell'articolo 363 cod. proc. civ., i principi di diritto

nell'interesse della legge sulle questioni trattate nei restanti motivi assorbiti, sulle quali spetterà al Consiglio di Stato pronunciarsi nuovamente, anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti”;

- ✓ con parere motivato del 16 novembre 2023 indirizzato alla Repubblica italiana ai sensi dell'art. 258, TFUE, la Commissione Europea: a) ha affermato che il differimento del termine di scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024 -disposto dal D.L. n. 198/2022, come convertito dalla L. n. 14/2023, che hanno, sul punto, modificato l'art. 3, comma 1, L. n. 118/2022- costituisce l'ennesima proroga generale ed automatica e, pertanto, è in contrasto con il diritto dell'Unione, con la Direttiva servizi e con le sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; b) i risultati dei lavori del "Tavolo tecnico", relativamente alla mappatura dei beni demaniali, comunicati dal governo alla Commissione Europea con un documento del 24 ottobre 2023 "non siano idonei a dimostrare che su tutto il territorio italiano non vi è scarsità di risorse naturali oggetto di "concessioni balneari”;

EVIDENZIATA

- ✓ l'assenza di linee guida emanate dal Governo e/o di linee di indirizzo del competente Servizio Regionale in quanto lo stesso, sulla base della delega legislativa (L. n. 118 del 05.08.2022) doveva:
 - adottare un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo per la rilevazione delle concessioni di beni pubblici, ai sensi dell'art. 2 della predetta Legge;
 - adottare entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni e a definire i criteri per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, ai sensi dell'art. 4 della sopracitata Legge, entrata in vigore il 27.08.2022;

TENUTO CONTO che

- il termine stabilito dall'art. 4 della L. 118 del 05.08.2022 per l'emanazione dei decreti legislativi è spirato il 23.07.2023;
- entro il termine del 23.07.2023, nonché allo stato, nessun decreto legislativo o altro atto è stato approvato dal Governo;
- i predetti decreti legislativi sono indispensabili per "assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale", giusta art. 4 della L. 118 del 05.08.2022;

ATTESA

- ✓ la necessità di adottare comunque misure concrete al fine di eliminare incertezze operative in un settore di fondamentale importanza come quello turistico-balneare;
- ✓ l'impossibilità oggettiva considerate le tempistiche necessarie solo per pubblicizzare i bandi delle procedure di gara- di attivare procedure selettive da concludersi entro tempi ragionevoli tali da consentirne la definizione in maniera tale che dal primo gennaio 2024 la concessione

abbia un titolare tale da consentire la gestione con modalità tali da assicurare un idoneo avvio della nuova stagione balneare 2024;

- ✓ la necessità di assicurare continuità ad un comparto economico-produttivo importantissimo come quello balneare;
- ✓ La necessità di consentire agli operatori economici di programmare le proprie attività e, agli uffici comunali, di predisporre allo svolgimento dell'ulteriore attività amministrativa occorra determinarsi con congruo anticipo sulla sorte delle concessioni e sulla percorribilità delle procedure imposte dalle direttive europee e invocate dalla giurisprudenza amministrativa o, viceversa, determinarsi sul differimento del termine di scadenza delle suddette concessioni, nell'esercizio degli spazi di discrezionalità lasciati all'Amministrazione procedente dalle norme sopra richiamate;

CONSIDERATO che, mentre, il differimento del termine di scadenza al 31 dicembre 2024 -introdotto dal D.L. n. 198/2022, come convertito dalla L. n. 14/2023, è già stato ritenuto e dichiarato, in sostanza, una nuova proroga ex lege, automatica e generale, e, pertanto, il differimento del termine di scadenza al 31 dicembre 2024, disposto ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 118/2022 nella versione precedente alla riforma introdotta con il Decreto Milleproroghe, ad oggi, non è mai stato messo in discussione, né contestato da alcuna autorità amministrativa e/o giudiziaria e neppure dalla Commissione Europea nel suo parere motivato del 16 novembre 2023;

RITENUTO che:

- ✓ nelle more che venga emanata una normativa nazionale che regoli l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime scadute il 31.12.2023, resta il compito di questa amministrazione comunale di tutelare tutti gli imprenditori del settore turistico e conseguenzialmente i lavoratori ad esse associate, al fine di garantire per la prossima stagione stiva del 2024 i servizi essenziali e fondamentali che vengono assicurati nell'intero territorio comunale;
- ✓ il riconoscimento di un ulteriore anno di validità delle concessioni (salvo ulteriori, futuri differimenti) assicura l'incasso dei canoni concessori anche per la stagione balneare 2024, e di evitare un altamente probabile danno erariale nell'oggettiva impossibilità di rilasciare nuove concessioni;

RITENUTO di dare indirizzo affinché si attivi una ricognizione dello stato di fatto, resa sulla base della mappatura delle concessioni demaniali in essere, per restituire il quadro complessivo delle condizioni d'uso della fascia costiera, individuando le parti di territorio concedibili, necessaria alla definizione del nuovo PCS ed alla verifica della condizione di contingentamento della risorsa "aree demaniali marittime"

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Settore VI;

PRECISATO che

- ✓ la mancata approvazione dei decreti legislativi, indirizzi e criteri per la stesura dei bandi fa venir meno la possibilità di eseguire gli affidamenti delle concessioni secondo i principi e i criteri direttivi, indicati al comma 2 dell'art. 4 della L. 118/2022, a cui gli stessi decreti devono ispirarsi;
- ✓ alla luce delle seguenti motivazioni e ragioni di natura prettamente normativa:

- dell'evoluzione normativa ampiamente esposta in premessa, connotata da grande incertezza;
- del divieto di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni di cui al 4 bis dell'art. 4 della Legge n. 118/2022;
- dell'assenza dei Decreti Legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina;

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DARE ATTO** che la mancata approvazione dei decreti legislativi fa venir meno la possibilità di eseguire gli affidamenti delle concessioni secondo i principi e i criteri direttivi, indicati al comma 2 dell'art. 4 della L. 118/2022, a cui gli stessi decreti devono ispirarsi;
3. **DI PRENDERE ATTO** che delle oggettive ragioni che giustificano la "proroga tecnica" di cui all'articolo 3, comma 3 della legge n. 118/2022 nella versione originaria, tra cui:
 - le difficoltà oggettive conseguenti il conflitto normativo e giurisprudenziale di cui in parte premessa, sia aspetti tecnici che necessitano di approfondimenti complessi connessi all'esistenza di eventuali investimenti effettuati dal concessionario, investimenti che anche le sentenze intervenute in materia hanno preso in considerazione, specificando che tali situazioni dovranno essere accuratamente valutate, approfondite e vagliate caso per caso da parte delle autorità concedenti;
 - il fatto che la situazione descritta, che verosimilmente dovrà essere oggetto di un successivo (si spera definitivo e chiarificatore) intervento normativo, impone una adeguata valutazione ed una congrua evidenziazione del profilo presupposto e preliminare individuato dalla sentenza CGUE 20 aprile 2023 (i.e. scarsità o non scarsità della risorsa) quale elemento pregiudiziale per comprendere se sussiste o non sussiste l'obbligo di assegnazione delle concessioni attraverso procedure ad evidenza pubblica e per adottare gli atti e provvedimenti conseguenti alla risoluzione di tale questione preliminare e pregiudiziale;
 - che sussiste, pertanto, la necessità di una disciplina statale unitaria ed uniforme che definisca i criteri per la valutazione della scarsità delle risorse naturali disponibili nel pieno rispetto di quanto letteralmente stabilito dall'art. 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva servizi: criteri che, secondo le indicazioni della CGUE, dovrebbero auspicabilmente combinare un approccio generale e astratto a livello nazionale ed un approccio caso per caso, riferito all'analisi del territorio costiero del comune;
4. **DI STABILIRE** la seguente linea di indirizzo, al Responsabile del Settore VI LL PP – MANUTENTIVO ossia **DI VALUTARE** la sussistenza delle difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura, anche alla luce del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'articolo 4 della Legge n. 118/2022, ai fini della predisposizione di un atto motivato, di cui all'art. 3 - comma 3 - della Legge n. 118/22 che:
 - ✓ differisca il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, entro il **31 dicembre 2024**, ovvero il termine che emergerà dall'evoluzione normativa in itinere,
 - ✓ specifichi che, fino a tale data, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente dovrà ritenersi comunque legittima, anche in relazione all'articolo 1161 del Codice della Navigazione;

- ✓ di dare atto che i provvedimenti di estensione della durata delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2033 sono da ritenersi in corso di vigenza fino alla data del 31.12.2024;

5. **DI DARE INDIRIZZO** al competente Responsabile Settore VI – LL PP - Manutenitivo ogni conseguente adempimento in esecuzione del presente deliberato e della normativa di riferimento e di seguito specificato **affinché si attivi**
- ✓ una ricognizione dello stato di fatto, resa sulla base della mappatura delle concessioni demaniali in essere, per restituire il quadro complessivo delle condizioni d'uso della fascia costiera, individuando le parti di territorio concedibili, necessaria alla definizione del nuovo PCS ed alla verifica della condizione di contingentamento della risorsa "aree demaniali marittime"
 - ✓ Avviare una attività di ricognizione della situazione delle concessioni demaniali marittime in essere, verificando quanto disposto nelle concessioni rilasciate il rispetto di tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nei singoli provvedimenti (ricognizione dello stato di fatto , pagamenti, reale occupazione ecc.) ;
 - ✓ Adozione atto gestione esecutivo degli indirizzi forniti;
 - ✓ Notifica ai concessionari del presente atto e dell'atto gestionale quale documentazione integrativa agli atti concessori in proprio possesso, ai fini della legittimazione del titolo di occupazione e uso dell'area in concessione;
 - ✓ Avviare le procedure per addvenire all'indizione delle gare tenendo conto della scadenza delle concessioni demaniali.
6. **DI PRECISARE** che la presente deliberazione **assume valenza temporanea e urgente**, stante la necessità di provvedere nel breve periodo al governo del demanio marittimo, in considerazione delle ragioni sopra specificate, e che sarà modificabile in presenza di sopravvenienze ovvero chiarimenti normativi da parte del legislatore in conformità con il diritto europeo;
7. **DI DARE ATTO** che, valutati gli aspetti sostanziali della presente deliberazione, la presente deliberazione non ha riflessi diretti e indiretti sul patrimonio e ha riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;
8. **DI TRASMETTERE** la presente alla Regione Calabria – Settore Demanio;
9. **DI DICHIARARE**, con separata unanime votazione, resa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del TUEL 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

IL SINDACO

.....
(Dott. Vincenzo CASCINI)





COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA di COSENZA)

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI
SCADENZA DELLE CONCESSIONI GIÀ IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2024.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico LL.PP.-Manutentivo in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia **PARERE FAVOREVOLE** sulla presente proposta.

Data _____

Il Responsabile del Settore VI LL.PP.-Manutentivo
Ing. **Giuliana R. Cangelosi**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia **PARERE FAVOREVOLE** sulla presente proposta.

Data _____

Il Responsabile del Settore Economico
Dott.ssa A. Grosso Ciponte

► Il Presidente
Dott. Vincenzo Cascini

► Il Segretario Comunale
DOTT. Antonio Marino

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 9 FEB, 2024



► Il Responsabile
DANIELE PONTE

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 9 FEB, 2024



► Il Responsabile
DANIELE PONTE

È copia conforme all'originale.

Data

► Il Responsabile
.....

